LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209,

"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici,

di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"

Numero dell'articolo del d.lgs. n. 209/2024	**Numero e rubrica dell'articolo del d.lgs. n. 36/2023 o del suo allegato oggetto di modifica** **Sintesi delle principali novità apportate dal d.lgs. n. 209/2024**
Art. 1	**Modifiche all'art. 8 del d.lgs. n. 36/2023** **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** Integra la disciplina del **divieto di prestazioni professionali gratuite**, consentite solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione, coordinando tale divieto con le nuove disposizioni sull'equo compenso.
Art. 2	**Modifiche all'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023** **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti** Per rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, viene modificata la disciplina per l'**applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL)**. Tra l'altro, il CCNL applicabile deve essere ora indicato non solo nei bandi di gara e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre; tale obbligo si applica anche per gli affidamenti diretti; viene introdotto un nuovo comma (2-bis) secondo il quale, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie e sussidiarie, se le attività sono diverse da quelle prevalenti e si riferiscono per una quota pari o superiore al 30% alla stessa categoria omogenea di attività, devono essere indicati negli atti di gara anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni; **viene aggiunto l'Allegato I.01** con criteri e modalità per l'individuazione del CCNL e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di conformità.
Art. 3	**Modifiche all' art. 14 del d.lgs. n. 36/2023** **Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti** Prevede l'applicazione della disciplina per gli affidamenti sottosoglia anche nel caso degli affidamenti di cui al comma 11 di **lotti** il cui importo stimato sia inferiore a euro 80.000 per forniture e servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, consentiti quando il cumulo dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo.
Art. 4	**Modifiche all' art. 15 del d.lgs. n. 36/2023** **Responsabile unico del progetto (RUP)** In caso di carenza di personale qualificato, la stazioni appaltanti possono nominare il **RUP** tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 5	**Modifiche all' art. 17 del d.lgs. n. 36/2023** **Fasi delle procedure di affidamento** Prevede che l'allegato I.3 indichi il **termine massimo per la pubblicazione degli atti iniziali di gara** che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.
Art. 6	**Modifiche all' art. 18 del d.lgs. n. 36/2023** **Il contratto e la sua stipulazione** Riduzione da 35 a 32 giorni del **periodo del cosiddetto stand still** per la stipulazione del contratto di appalto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Art. 7	**Modifiche all' art. 19 del d.lgs. n. 36/2023** **Principi e diritti digitali**

	Precisa che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante **piattaforme e servizi digitali infrastrutturali** utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (e non delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti).
Art. 8	**Modifiche all' art. 23 del d.lgs. n. 36/2023** **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** Viene eliminato il termine "diretti" con riferimento agli **affidamenti alle società in house**. Le **comunicazioni all'AgID** nel caso di omissioni di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati possono essere fatte ora, oltre che dall'Anac, anche dalle stazioni appaltanti
Art. 9	**Modifiche all'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023** **Fascicolo virtuale dell'operatore economico** Le regole sull'interoperabilità prevalgono sulle disposizioni che regolamentano le singole banche dati.
Art. 10	**Modifiche all'art. 26 del d.lgs. n. 36/2023** **Regole tecniche** Viene chiarito il **ruolo dell'AgID**, che stabilisce i requisiti tecnici richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale e le modalità di certificazione di detti requisiti.
Art. 11	**Modifiche all'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023** **Accesso agli atti e riservatezza** Viene previsto che possono essere esclusi dal diritto di accesso i **segreti tecnici o commerciali** anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici devono trasmettere alla stazione appaltante il **consenso al trattamento dei dati personali** tramite il fascicolo virtuale.
Art. 12	**Modifiche all'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023** **Localizzazione e approvazione del progetto delle opere** La disposizione prevede che, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'amministrazione procedente (non indicata nel testo precedente), la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una **conferenza di servizi** semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990.
Art. 13	**Modifiche all'art. 39 del d.lgs. n. 36/2023** **Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale** Precisazioni sul documento di programmazione e sul Comitato di coordinamento per il **monitoraggio delle infrastrutture** e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Art. 14	**Modifiche all'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023** **Livelli e contenuti della progettazione** È introdotta la figura del **coordinatore dei flussi informativi**, la cui definizione è inserita nell'allegato I.1 (comma 3, ultimo periodo). Si precisa che per i contratti pubblici di lavori, la **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, si svolge con le modalità di cui all'all'allegato I.8 (comma 4, primo periodo). Per le **manutenzioni** ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie (quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti) può essere redatto solo il primo livello progettuale, il progetto di fattibilità tecnico-economica (nuovo comma 5-bis). In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, si individua la **responsabilità del progettista per errori o omissioni** nella progettazione. Si dispone che i contratti di progettazione devono prevedere clausole espresse contenenti le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o dimissioni nella progettazione che pregiudichino in tutto in parte la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. (nuovo comma 8-bis).

	Viene innovata la disciplina in materia di **equo compenso** (nuovo comma 15-bis). Per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al c.d. "decreto parametri" come recepito nell'Allegato I.13, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara. In particolare, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione di tali contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: • in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso; • il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo (nuovo comma 15-ter). Per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, affidati direttamente, i corrispettivi delle prestazioni professionali, determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13, possono essere ridotti ma in una percentuale non superiore al 20 per cento (nuovo comma 15-quater).
Art. 15	**Modifiche all'art. 43 del d.lgs. n. 36/2023** **Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni** Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio l'uso dei **metodi e strumenti di gestione informativa digitale** per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milione di euro, ovvero alla soglia europea, in caso di interventi su edifici relativi a beni culturali.
Art. 16	**Modifiche all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023** **Incentivi alle funzioni tecniche** Precisazioni in materia di **incentivi per le funzioni tecniche** svolte dal personale. In particolare, le disposizioni si applicano ora anche al personale con qualifica dirigenziale.
Art. 17	**Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023** **Principio di rotazione degli affidamenti** La norma precisa le condizioni per l'applicazione della **deroga al principio di rotazione** che deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.
Art. 18	**Modifiche all'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023** **Procedure per l'affidamento** Si dispone che le stazioni appaltanti debbano pubblicare sui propri siti l'avvio delle consultazioni per le **procedure negoziate**.
Art. 19	**Modifiche all'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023** **Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive** Si prevede espressamente la non applicabilità delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell'articolo 117, comma 2, del Codice, alle **garanzie, provvisoria e definitiva, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee**.
Art. 20	**Modifiche all'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023** **Appalti esclusi nei settori ordinari** Vengono aggiunti alcuni acquisti di beni (proiettili …) tra gli appalti pubblici a cui non si applicano le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari.
Art. 21	**Modifiche all'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023** **Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale** La rubrica dell'articolo diventa **"Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale"**.

	Precisa che le misure oggetto delle specifiche **clausole sociali**, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate, tra l'altro: a) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11. Le modifiche nascono dall'esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali dagli obblighi discendenti dall'articolo 11, in materia di tutele lavoristiche. Un nuovo comma dispone che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.
Art. 22	**Modifiche all'art. 59 del d.lgs. n. 36/2023** **Accordi quadro** La norma precisa che nell'**accordo quadro** la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione degli effettivi fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento e, nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici, le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. Un nuovo comma precisa che, se in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula; quando ciò accada in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Art. 23	**Modifiche all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023** **Revisione prezzi** Si prevede che le **clausole di revisione prezzi** si riferiscano esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Tali clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione delle 3% applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Viene indicata una **nuova metodologia di calcolo degli indici per la revisione prezzi**, che rimanda al nuovo allegato II.2-bis, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
Art. 24	**Modifiche all'art. 61 del d.lgs. n. 36/2023** **Contratti riservati** Viene previsto che, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, ad eccezione dei casi in cui sia presente un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione o possono riservarne l'esecuzione a **piccole e medie imprese**.
Art. 25	**Modifiche all'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023** **Aggregazioni e centralizzazione delle committenze** Viene precisato che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e per l'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle **stazioni appaltanti** qualificate. Le stazioni

	appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto degli importi sopra indicati.
Art. 26	**Modifiche all'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023** **Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza** Si ricomprende, nel sistema di articolazione per fasce di importo, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la **qualificazione per l'esecuzione**. Per la qualificazione per l'esecuzione, si stabilisce che la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati che svolgono attività formative per il personale. Si precisa che le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 27	**Modifiche all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023** **Consorzi non necessari** I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi tra società cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili sono disciplinati dall'Allegato II.12 (viene eliminato il riferimento al regolamento di cui all'articolo 100, comma 4). Anche ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane viene estesa la previsione, finora vigente per i consorzi stabili, secondo la quale i requisiti generali devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti propri e nel novero di questi facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio. Viene introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
Art. 28	**Modifiche all'art. 70 del d.lgs. n. 36/2023** **Procedure di scelta e relativi presupposti** Viene ritenuta ammissibile un'offerta al rialzo, cioè il cui prezzo superi l'importo a base di gara, qualora il bando preveda espressamente tale possibilità individuandone i limiti di operatività.
Art. 29	**Nuovo articolo:** **Accordo di collaborazione** Dopo l'articolo 82 del Codice è inserito l'articolo 82-bis, che prevede e disciplina l'"**accordo di collaborazione**", che deve essere redatto in coerenza con il nuovo allegato II-6-bis. Si tratta di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.
Art. 30	**Modifiche all'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023** **Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. In tali casi, viene ora previsto che la stazione appaltante dia tempestiva **pubblicità dell'avviso relativo alla proroga** sul proprio sito istituzionale.

Art. 31	**Modifiche all'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023** **Verifica del possesso dei requisiti** Viene aggiunto un comma che disciplina il **caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico** o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi.
Art. 32	**Modifiche all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023** **Requisiti di ordine speciale** Si dispone che ogni riferimento al regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, ovunque ricorrano, è ora "regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)". Si prevede anche che per le procedure di aggiudicazione di **appalti di servizi e forniture**, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale **requisito di capacità economica e finanziaria** un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, "maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti" (non più "maturato nel triennio precedente") a quello di indizione della procedura. Inoltre, le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito «negli ultimi dieci anni» (non più "nel precedente triennio" dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Art. 33	**Modifiche all'art. 103 del d.lgs. n. 36/2023** **Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo** Viene modificato l'importo del comma 1 per coordinarlo con quello indicato all'articolo 2, comma 6 dell'Allegato II.12. Viene modificata la lettera a) del comma 1, eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.
Art. 34	**Modifiche all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023** **Avvalimento** Viene eliminato un errato riferimento all'Anac contenuto nel comma 4 poiché l'ANAC non rilascia certificati di attestazione dei requisiti di qualificazione per partecipare agli appalti. Inoltre, per risolvere una questione oggetto di una procedura d'infrazione della Commissione europea, viene modificato il comma 12 dell'articolo 104, eliminando il divieto assoluto per una impresa ausiliaria di partecipare come offerente nella medesima procedura alla quale prende parte l'operatore economico che si avvale delle sue capacità. Viene così previsto che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.
Art. 35	**Modifiche all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023** **Garanzie per la partecipazione alla procedura** Viene modificato l'articolo 106, comma 3 del Codice al fine di chiarire che la **garanzia fideiussoria** emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, al fine di incrementare la sicurezza e l'efficacia delle interazioni elettroniche nell'Unione europea. L'articolo 106, comma 8, terzo periodo prevede che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo del medesimo comma, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. Il correttivo aggiunge *"ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente"*. Viene poi eliminato un refuso all'articolo 106, comma 8, quarto periodo del Codice.
Art. 36	**Modifiche all'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023** **Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture**

	Al comma 4, le parole “criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,” sono sostituite dalle parole “criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,”. Al comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto un periodo secondo il quale negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere **criteri premiali** atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.».Viene integrato il comma 11, disponendo che, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive (non più solo offerta di opere) rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
Art. 37	**Modifiche all’art. 109 del d.lgs. n. 36/2023** **Reputazione dell'impresa** L’articolo 109 è abrogato.
Art. 38	**Modifiche all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023** **Offerte anormalmente basse** Al comma 4, alla lettera b), le parole “agli oneri” sono sostituite dalle parole “ai costi”, cioè non sono ammesse giustificazioni in relazione ai costi di sicurezza (e non agli oneri di sicurezza) di cui alla normativa vigente.
Art. 39	**Modifiche all’art. 111 del d.lgs. n. 36/2023** **Avvisi relativi agli appalti aggiudicati** La pubblicazione prevista per gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati prima riferita a quelli di livello europeo è estesa a quelli di livello nazionale.
Art. 40	**Modifiche all’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023** **Collaudo e verifica di conformità** Si prevede specificazione per l’**individuazione dei collaudatori**. Viene stabilito che le stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, nominano da uno a tre collaudatori scelti fra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione devono in ogni caso appartenere a strutture funzionalmente indipendenti. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne il **compenso** da riconoscere per l’attività di collaudo, nel nuovo comma 4-bis, si chiarisce che lo stesso è contenuto per il solo personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14. Tale articolo è stato modificato al fine di specificare che il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti al personale della stazione appaltante è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”. Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. A tal fine si chiarisce che gli oneri della medesima sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’allegato II.14. Il comma 6 dell’articolo 116 disciplina, infine, **le ipotesi di incompatibilità con le funzioni da collaudatore** (o verificatore di conformità). Il comma 6 è stato modificato eliminando l’incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (lettera b) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (lettera a) del comma 6 dell’articolo 116 del Codice), sia

	con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice). In ogni caso, le funzioni di collaudo non possono essere attribuite laddove sussistano motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice.
Art. 41	**Modifiche all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023** **Subappalto** Il correttivo interviene sul comma 2 dell'articolo 119 prevedendo che **i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Viene inserito un nuovo comma 2-bis all'articolo 119 del Codice, al fine di prevedere che l'**obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Al comma 8 dell'articolo 119 del Codice viene eliminato un refuso. In correttivo interviene poi sul comma 12 dell'articolo 119, il quale, in riferimento al cd. **subappalto a cascata** e dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. *[art. 11, comma 2-bis - "In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni."]* Al comma 17, è aggiunto un periodo che prevede che nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal codice in tema di subappalto. Il correttivo interviene, infine, sul comma 20 dell'articolo 119 del Codice per risolvere le criticità emerse inerenti al sistema di qualificazione degli operatori economici e all'interpretazione e applicazione di tale comma 20 dell'articolo 119 e dell'articolo 23 dell'allegato II.12, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i **certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto** eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.
Art. 42	**Modifiche all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023** **Modifica dei contratti in corso di esecuzione** Il correttivo modifica il comma 1, lettera c) prevedendo che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l'altro, di **varianti in corso d'opera** resesi necessarie durante l'esecuzione dell'appalto **a seguito di circostanze imprevedibili** da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore per: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni

	legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. Il comma 7 viene sostituito prevedendo che **non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 (che indica le modifiche sostanziali), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni (lettera uguale); b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, a cui si aggiunge la precisazione che è ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera (lettera nuova). c) dopo il comma 15, è aggiunto il comma 15-bis coordinato con l'articolo 41, comma 8-bis, che dispone che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.
Art. 43	**Modifiche all'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023** **Recesso** Modifica del comma 1 per precisare l'articolo dell'allegato II.4 a cui fare riferimento.
Art. 44	**Modifiche all'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023** **Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo** Modifica i primi quattro periodi del comma 1, prevedendo una diversa modalità di pagamento dell'anticipazione nel caso di **contratti di importo superiore a 500 milioni** di euro: non entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione come per gli altri contratti, ma nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. Si prevede che, in caso di ricorso all'**appalto integrato**, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Art. 45	**Modifiche all'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023** **Penali e premi di accelerazione** Viene modificato il comma 1 prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo della misura giornaliera delle penali, prima «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» e ora «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille». Viene modificato anche il comma 2 che disciplina il c.d. premio di accelerazione previsto in favore dell'appaltatore che esegua i lavori entro un termine inferiore a quello previsto dal contratto. La modifica, in particolare, introduce l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione, a differenza di quanto previsto in passato, ove tale previsione era rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti e prevede espressamente che sia la stazione appaltante a stabilire i parametri di calcolo dell'ammontare del premio, introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi e temporali, in ragione dell'interesse, sotteso alla commessa pubblica, all'esecuzione anticipata dei lavori. Prevede che l'ammontare del premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

	Prevede il riconoscimento del premio di accelerazione anche nei casi in cui sia stata legittimamente riconosciuta una proroga dei termini di esecuzione del contratto. È introdotto un nuovo comma 2-bis, al fine di prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di una premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora ciò sia compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.
Art. 46	**Modifiche all'art. 136 del d.lgs. n. 36/2023** **Difesa e sicurezza** È inserito il comma 4-bis secondo il quale all'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo, cioè non vi è l'obbligo che i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.
Art. 47	**Modifiche all'art. 141 del d.lgs. n. 36/2023** **Ambito e norme applicabili** L'articolo 141 individua l'ambito di applicazione del libro III del Codice che disciplina l'appalto nei settori speciali. Viene modificato il comma 3 per uniformare la disciplina dei settori speciali a quelli ordinari, introducendo il riferimento ad alcuni articoli del codice in materia di garanzie, di collaudo, di modifiche contrattuali, di anticipazione nonché di Collegio Consultivo Tecnico (CCT). Viene inserito il comma 3-bis prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135 e viene modificato il comma quattro sopprimendo la lettera a, coordinandolo con l'articolo 162, comma 1.
Art. 48	**Modifiche all'art. 147 del d.lgs. n. 36/2023** **Elettricità** Viene aggiunto il comma 2-bis per escludere dall'applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività nel settore elettricità, analogamente a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice per i settori del gas e del calore.
Art. 49	**Modifiche all'art. 162 del d.lgs. n. 36/2023** **Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione** Viene modificato il comma 1 che, in materia di settori speciali, disciplina il sistema di qualificazione degli operatori economici eliminando il riferimento all'articolo 141, comma 1, lettera a) e aggiungendo un periodo che riconosce la facoltà alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
Art. 50	**Modifiche all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023** **Procedure di gara regolamentate** Il correttivo modifica il comma 1 che prevede che, con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, aggiungendo che ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 98.
Art. 51	**Modifiche all'art. 170 del d.lgs. n. 36/2023** **Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi** Il correttivo modifica il comma 2 prevedendo che, in caso non venga applicata la disciplina concernente l'esclusione dell'offerta in cui la parte dei prodotti originari di paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, debba essere redatta una relazione contenente le ragioni della scelta da trasmettere con la relativa documentazione all'Autorità.

Art. 52	**Modifiche all'art. 172 del d.lgs. n. 36/2023** **Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti** Viene eliminato un errore materiale di riferimento normativo (le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 158»).
Art. 53	**Modifiche all'art. 174 del d.lgs. n. 36/2023** **Nozione (del partenariato pubblico-privato)** Il correttivo interviene sull'articolo 174 del Codice, nel quale è prevista la nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale sia del partenariato pubblico-privato istituzionale, modificando il comma 3, primo periodo mediante l'inserimento, con specifico riferimento alle tipologie di partenariato pubblico-privato contrattuale e dopo le parole "Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione,", della locuzione "anche nelle forme della finanza di progetto". L'intervento normativo chiarisce espressamente che l'istituto della finanza di progetto costituisce una forma di concessione e, dunque, rientra nel *genus* del partenariato pubblico privato.
Art. 54	**Modifiche all'art. 175 del d.lgs. n. 36/2023** **Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio** Il correttivo sostituisce il comma 3 prevedendo che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo superiore a 50 milioni di euro, richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene inoltre abrogato il comma 4 dell'articolo, che prevedeva la facoltà anche per le regioni e gli enti locali, nei casi di particolare complessità dell'operazione contrattuale, di richiedere il parere del DIPE. Al comma 7, è stata introdotta la previsione secondo cui l'adempimento della trasmissione delle informazioni sui contratti stipulati che gli enti concedenti sono tenuti ad operare mediante il portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato costituisce condizione di efficacia degli stessi nel caso di contratti aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori. Il nuovo comma 9-bis prevede che il DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato.
Art. 55	**Modifiche all'art. 177 del d.lgs. n. 36/2023** **Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo** Il nuovo testo del comma 3 esclude i "fattori eccezionali" tra quelli rientranti nel rischio operativo, ma si limita a far riferimento ai fattori "non soggetti al controllo delle parti".
Art. 56	**Modifiche all'art. 192 del d.lgs. n. 36/2023** **Revisione del contratto di concessione** La nuova disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 192, prevedendo come per l'articolo 175 che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l'emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. È stata aggiunta, altresì, negli altri casi, la facoltà dell'ente concedente di sottoporre la revisione al previo parere del NARS.
Art. 57	**Modifiche all'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023** **Procedura di affidamento**

	Il correttivo sostituisce integralmente l'articolo 193, che disciplina la procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, chiarendo al primo comma che la stessa può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. **[Attenzione:** L'art. 225-bis, comma 4, prevede *che "4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato."]*
Art. 58	**Modifiche all'art. 197 del d.lgs. n. 36/2023** **Definizione e disciplina** Il correttivo introduce modifiche di carattere procedimentale relativamente alla redazione dei bandi-tipo e dei contratti-tipo, prodromici alla determinazione del contenuto dei contratti di disponibilità prevedendo che i bandi-tipo siano predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo siano predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 59	**Modifiche all'art. 201 del d.lgs. n. 36/2023** **Partenariato sociale** Vengono apportate modifiche analoghe a quelle dell'articolo 197 ai commi 1 e 2 dell'articolo 201, relativamente ai procedimenti di partenariato sociale.
Art. 60	**Modifiche all'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023** **Cessione di immobili in cambio di opere** Al comma 1 dell'articolo 202 vengono apportate analoghe modifiche a quelle già indicate per gli articoli 197 e 201.
Art. 61	**Modifiche all'art. 209 del d.lgs. n. 36/2023** **Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104** In tema di pubblicazione di vari documenti di gara, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 62	**Modifiche all'art. 215 del d.lgs. n. 36/2023** **Collegio consultivo tecnico** Viene modificato il comma 1 precisando che la costituzione di un collegio consultivo tecnico, che può essere chiesta da ciascuna delle parti, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, garantisce l'indipendenza di giudizio e valutazione. Viene, soprattutto, sostituito il secondo periodo del comma 1 disponendo che il collegio consultivo tecnico è obbligatorio per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Viene inoltre stabilito al comma 2, con la sostituzione del primo periodo, che il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile.
Art. 63	**Modifiche all'art. 216 del d.lgs. n. 36/2023** **Pareri obbligatori** La rubrica dell'articolo è così modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie». È sostituito il comma 1 coordinato con le modifiche apportate all'articolo 215 e definendo l'ambito di operatività del Collegio consultivo tecnico. Viene, infatti, disposto che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o

	controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve. Al comma 2, viene aggiunto un periodo secondo il quale l'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.
Art. 64	**Modifiche all'art. 217 del d.lgs. n. 36/2023** **Determinazioni** La rubrica è così modificata: «Determinazioni facoltative». Viene sostituito il comma 1 prevedendo che, quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Anche il comma 2 viene sostituito disponendo che se le parti escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215, cioè la sua inosservanza è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 65	**Modifiche all'art. 219 del d.lgs. n. 36/2023** **Scioglimento del collegio consultivo tecnico** Viene aggiunto il comma 1-bis che individua il momento in cui il contratto si considera eseguito e sciolto il collegio consuntivo tecnico.
Art. 66	**Modifiche all'art. 221 del d.lgs. n. 36/2023** **Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia** Vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 3, che prevedevano l'istituzione di uno sportello unico di supporto tecnico per i primi due semestri di efficacia del codice per monitorarne l'attuazione.
Art. 67	**Modifiche all'art. 222 del d.lgs. n. 36/2023** **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** L'articolo viene modificato al comma 7 e al comma 10 per eliminare il riferimento all'articolo 109 sulla reputazione dell'impresa che è stato soppresso.
Art. 68	**Modifiche all'art. 223 del d.lgs. n. 36/2023** **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione** Viene modificato il comma 2, lettera f) per togliere un refuso contenente il riferimento ai progetti definitivi non più previsti nel codice, dovendosi fare invece riferimento ai progetti di fattibilità tecnico ed economica.
Art. 69	**Modifiche all'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023** **Disposizioni transitorie e di coordinamento** È inserito il seguente comma 5-bis *"Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento."*. Viene abrogato il comma 14 ormai superato e che riguardava eventuali regolamenti emanati nei primi 90 giorni di efficacia del codice, sostitutivi di allegati con contenuto identico.
Art. 70	**Inserimento art. 225-bis al d.lgs. n. 36/2023**

	Dopo l'articolo 225 è inserito il seguente Art. 225-bis, rubricato *"Ulteriori disposizioni transitorie"*: *"1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.* *2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.* *3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.* *4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.* *5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".*
Art. 71	**Modifiche all'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023** **Abrogazioni e disposizioni finali** È inserito il 3-bis che dispone l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che dettava disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici nell'ambito delle misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'expo 2015.
Art. 72	**Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento** Viene inserito il nuovo articolo 226-bis, "Disposizioni di semplificazione normativa", per mantenere l'immediata applicabilità del Codice senza rinvii a fonti secondarie, snellendo la formulazione di numerosi articoli. Vengono quindi previste le modalità di sostituzione e abrogazione degli allegati, disponendo, per gli allegati indicati, il rinvio a fonti secondarie, regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, commi 1 o 3, o decreti di natura regolamentare, con indicazione dei soggetti istituzionali che partecipano al procedimento. L'effetto di semplificazione deriva dal fatto che, essendo tali modalità già previste dai singoli articoli del Codice cui si riferiscono gli allegati, le relative disposizioni sono eliminate dal corpo dei corrispondenti articoli. *["1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:* *a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;* *b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.*

	2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati: *a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;* *b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;* *d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;* *e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;* *n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;* *o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;* *p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;* *r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;* *s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;*

	v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; *z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;* *cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;* *dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;* *ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;* *ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;* *nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;* *oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.* *3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.* *4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento."]*
Art. 73	**Inserimento allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023** **Allegato I.01 "Contratti collettivi"** **Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023** Viene previsto il nuovo allegati I.01 che disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture

	oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Art. 74	**Modifiche all'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023** **Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.** Le modifiche apportate costituiscono coordinamenti interni con le novità apportate dal correttivo.
Art. 75	**Modifiche all'allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023** **Attività del RUP.** Tra le modifiche apportate si evidenziano le seguenti. All'articolo 2, nel comma 1 vengono soppresse le parole "di ruolo", di fatto consentendo che il RUP sia individuato tra i dipendenti anche non di ruolo; il secondo periodo è sostituito prevedendo che il RUP, o il responsabile di fase, svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante e che il RUP possa delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. All'articolo 8, al comma 1, si aggiunge la lettera s-bis che dispone che il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore.
Art. 76	**Modifiche all'allegato I.3 del d.lgs. n. 36/2023** **Termini delle procedure di appalto.** Le modifiche all'allegato sono necessarie per coordinare le disposizioni con le modifiche apportate all'articolo 17. Da annotare la modifica al comma 1 che introduce la previsione che i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.
Art. 77	**Modifiche all'allegato I.5 del d.lgs. n. 36/2023** **Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.** Vengono apportate diverse modifiche. Tra le altre, si segnala che viene precisato che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori, nonché in tutti i casi di delega delle funzioni.
Art. 78	**Modifiche all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023** **Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.** Vengono apportate numerose modifiche al testo dell'allegato e vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: articolo 4-bis, "Progettazione di servizi e forniture"; articolo 6-bis, Progetto di fattibilità per la finanza di progetto"; articolo 13-bis, "Modelli informativi"; articolo 13-ter, "Capitolato informativo del PFTE"; articolo 32-bis, "Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa", articolo 32-ter, "Capitolato informativo".
Art. 79	**Modifiche all'allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023** **Verifica preventiva dell'interesse archeologico.** Viene modificato l'allegato con riferimento alle diverse fasi della procedura di verifica dell'interesse archeologico.
Art. 80	**Modifiche all'allegato I.9 del d.lgs. n. 36/2023** **Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.** L'allegato viene in gran parte riscritto per migliorare la gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera, con riferimento ai metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, anche facendo riferimento al piano di adozione degli strumenti hardware e software al fine di garantirne aggiornamento e funzionalità e al piano di formazione specifica del personale. È stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità.

	Tra le altre, si sottolinea la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 che evidenzia che l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale comporta un processo di rivisitazione complessiva delle procedure e processi interni di una stazione appaltante, e che appare necessario porre l'attenzione sulla necessità di una vera e propria integrazione invece che di un impiego di uno standard precostituito. L'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice passa per un processo di cambiamento che è necessario venga esteso anche a coloro che operano a livello finanziario nella stazione appaltante, al fine di poter governare gli investimenti richiesti e gli indotti generati dal processo.
Art. 81	**Modifiche all'allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023** **Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.** La modifica integra l'elenco delle attività tecniche da remunerare con risorse a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, anche il "coordinamento dei flussi informativi", in coerenza con tutte le modifiche apportate al Codice in materia di digitalizzazione.
Art. 82	**Modifiche all'allegato I.11 del d.lgs. n. 36/2023** **Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.** Viene previsto che nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
Art. 83	**Modifiche all'allegato I.13 del d.lgs. n. 36/2023** **Determinazione dei parametri per la progettazione.** Vengono apportate delle modifiche lessicali coerenti all'articolo 43 del Codice riportando la dicitura relativa all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di quella di uso nel settore ma non codificata, relativa alla metodologia Building Information Modeling (BIM).
Art. 84	**Modifiche all'allegato I.14 del d.lgs. n. 36/2023** **Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.** Anche in questo caso le modifiche tendono ad assicurare coerenza lessicale con l'articolo 43 del Codice.
Art. 85	**Modifiche all'allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023** **Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.** Al primo paragrafo «Metodo A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».
Art. 86	**Inserimento allegato II.2-bis del d.lgs. n. 36/2023** È inserito il nuovo Allegato II.2-bis, "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi", in esecuzione a quanto previsto in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 60, comma 4-ter.
Art. 87	**Modifiche all'allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023** **Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti** L'intestazione è sostituita dalla seguente "Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)".
Art. 88	**Modifiche all'allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023** **Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza** Viene modificato l'Allegato II.4, al fine di armonizzare i contenuti alle modifiche apportate all'articolo 62 del Codice. Le modifiche all'Allegato II.4 sono finalizzate a specificare e razionalizzare i requisiti necessari per qualificare le stazioni appaltanti, a introdurre incentivi per le stazioni appaltanti non ancora qualificate, incoraggiandole a raggiungere gli standard richiesti, a rafforzare il ruolo dei soggetti aggregatori e a incoraggiare l'adozione di strumenti digitali. Si segnala, tra le varie modifiche, la sostituzione dell'articolo 8, che disciplina i requisiti che devono essere posseduti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 89	**Inserimento allegato II.6-bis del d.lgs. n. 36/2023 – Accordo di collaborazione** Dopo l'allegato II.6 viene inserito l'Allegato II-6-bis, Accordo di collaborazione, composto da quattro articoli e che disciplina il contenuto dell'accordo di collaborazione, in attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice. Esso contiene le indicazioni per la redazione e sottoscrizione di un accordo collaborativo. Le parti coinvolte nell'esecuzione del contratto sono individuate in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo che è aperto all'adesione di altri soggetti, alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione. Le parti devono collaborare secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo, prevenendo o individuando tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, favorendo il confronto sulle possibili soluzioni. L'accordo di collaborazione ,n particolare, individua l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti; le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione; i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta; le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte; le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività; le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione; le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.
Art. 90	**Modifiche all'allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023** **Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali** Viene modificato l'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 in materia di modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle stazioni appaltanti, prevedendone l'acquisizione tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Art. 91	**Modifiche all'allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023** **Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (nuova rubrica)** **Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (precedente rubrica)** Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori per l'acquisizione della SOA nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Si segnala, tra le varie modifiche, l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 40, che prevede che, nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.
Art. 92	**Modifiche all'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023** **Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica conformità** Vengono apportate delle modifiche per allineare il testo alle nuove disposizioni in tema di digitalizzazione. Tra le altre modifiche, al nuovo comma 11-bis dell'articolo 12, viene introdotta una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro**.** All'articolo 29, il nuovo testo del comma 1 disciplina il compenso per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni spettante per l'attività di collaudo. La modifica all'articolo 32 che valorizza l'importanza dei contratti di servizi e forniture introducendo una soglia di valore superiore a 500.000,00 euro.
Art. 93	**Modifiche all'allegato II.18 del d.lgs. n. 36/2023** **Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali**

	Vengono apportate modifiche per aggiornare e coordinare alcune disposizioni.
Art. 94	**Modifiche all'allegato V.2 del d.lgs. n. 36/2023** **Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico** Il testo dell'allegato è sostituito.
Art. 95	**Modifiche all'allegato V.3 del d.lgs. n. 36/2023** **Modalità di formazione della Cabina di regia** Viene integrata la composizione della Cabina di regia.
Art. 96	**Clausola di invarianza finanziaria** Dall'attuazione del d.lgs. n. 209/2024 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 97	**Entrata in vigore** Il d.lgs. n. 209/2024 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il 31 dicembre 2024.